

**AVVISO PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI GESTORI ACCREDITATI DEI
CONTRATTI DI UTENZA DELL'ENERGIA ELETTRICA E DELL'ACQUA PRESSO I
MERCATI RIQUALIFICATI DELLA CITTA'**

Premessa

Con deliberazione della Giunta comunale del 24 luglio 2007 (mecc. 2007 05061/016), esecutiva dal 10 agosto 2007, venivano approvate le modalità operative per la gestione e contabilizzazione dei consumi elettrici ed idrici nei mercati cittadini riqualificati, in applicazione dell'articolo 42 del vigente Regolamento comunale per la disciplina sulle aree mercatali, nelle more dell'attuazione dell'art. 22 del medesimo Regolamento, che prevede l'istituzione del canone di occupazione del posteggio attrezzato (cd. c.o.p.a.).

In particolare:

- la qualificazione degli impianti di fornitura di energia elettrica ed approvvigionamento e scarico dell'acqua, di cui sono dotati i posteggi nelle aree mercatali, quali servizi strettamente correlati alla concessione di posteggio;
- la responsabilità degli operatori (utilizzatori/concessionari) per qualunque atto di danneggiamento causato alle strutture o per ogni danno causato a terzi, salvo il caso in cui si compri che l'interessato abbia adottato tutte le misure idonee ad impedire il fatto;
- l'accollo dei relativi costi agli operatori dell'area mercatale, a fronte di interventi di ripristino da parte della Civica Amministrazione, in seguito ad atti di danneggiamento, fatti salvi gli effetti e gli obblighi conseguenti a responsabilità individuali eventualmente accertate;
- l'obbligo, in capo a tutti gli operatori, di utilizzare esclusivamente gli impianti realizzati dalla Città e di corrispondere la relativa quota fissa anche per i giorni in cui gli impianti non siano utilizzati o il concessionario sia assente; tuttavia, in quest'ultimo caso, qualora il posteggio sia assegnato ad uno spuntista, la quota fissa sarà dovuta da quest'ultimo;
- il divieto di utilizzare gli impianti elettrici, realizzati per alimentare le apparecchiature normalmente impiegate per l'allestimento delle strutture di vendita, per l'alimentazione di stufette elettriche o di condizionatori e di ogni altro apparecchio elettrico non attinente all'esercizio dell'attività o che comporti un assorbimento di energia superiore a quella erogabile;
- in caso di subingresso nella gestione dell'attività commerciale esercitata sul posteggio, il subentro del gerente o del nuovo titolare dell'azienda nel rapporto di gestione dei consumi degli impianti idrico ed elettrico, con l'accollo degli obblighi per i pagamenti non effettuati dal cedente;
- la sospensione della concessione del posteggio in capo all'assegnatario, fino ad un massimo di 20 giorni, per l'omesso pagamento delle spese relative all'utilizzo o alla contabilizzazione dei consumi o al ripristino per eventuali atti di danneggiamento, e, in caso di persistente situazione debitoria, la revoca della medesima;

- la sospensione della concessione del posteggio fino a 20 giorni ed, in caso di recidiva, la revoca della medesima, per l'operatore che compia atti di danneggiamento nei confronti delle strutture del posteggio o utilizzi gli impianti in modo difforme dalle prescrizioni contenute nella deliberazione, fatti salvi ogni altro provvedimento o sanzione in relazione alle responsabilità civili e penali;
- il divieto dell'esercizio dell'attività di vendita sull'area mercatale in riferimento al cui posteggio è stato effettuato il danneggiamento, nel caso in cui l'operatore non sia concessionario del posteggio, fatti salvi ogni altro provvedimento o sanzione in relazione alle eventuali responsabilità civili e penali;
- il rinvio a successivo provvedimento dirigenziale dell'approvazione di apposito avviso disciplinante le linee procedurali per addivenire all'affidamento del servizio in oggetto, secondo i criteri riportati nella deliberazione.

Il presente avviso, in esecuzione del provvedimento deliberativo appena descritto, è finalizzato alla creazione di un apposito Registro nel quale verranno inseriti i nominativi dei soggetti selezionati, in possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento del servizio; dal Registro così costituito gli operatori commerciali individueranno il soggetto gestore del servizio in oggetto, secondo le prescrizioni di cui al successivo articolo 7.

L'affidamento potrà essere rescisso in ogni momento, sia da parte del gestore sia da parte degli operatori, previa disdetta da comunicare alla controparte e, per conoscenza, alla Città, almeno 3 (tre) mesi prima dalla fine del rapporto.

Con successivo provvedimento saranno definite le cause di cancellazione dal Registro, la modalità di presa in carico del servizio, nonché le altre cause di rescissione del rapporto e di revoca/sospensione del servizio.

Le aree mercatali, per le quali il presente avviso viene pubblicato, sono quelle oggetto di riqualificazione ed, in particolare:

1. mercato Campanella,
2. mercato Cincinnato,
3. mercato Don Grioli,
4. mercato Pavese,
5. mercato Porta Palazzo,
6. mercato Rua,
7. mercato Santa Giulia,
8. mercato Spezia,
9. mercato Via Di Nanni,
10. mercato Taranto,

11. mercato Madama Cristina,
12. mercato Crocetta,
13. mercato C.so Racconigi,
14. mercato Vallette,
15. mercato Falchera Vecchia.

Nel caso di eventuale inserimento di ulteriori mercati, ristrutturati successivamente alla pubblicazione del presente avviso, la gestione del servizio in oggetto potrà essere proposta ai soggetti già iscritti nel Registro.

Resta, in ogni caso, salva la facoltà della Città di procedere alla pubblicazione di ulteriore apposito avviso.

Articolo 1 – Soggetti richiedenti l’iscrizione al Registro

Possono richiedere l’iscrizione al Registro le associazioni riconosciute e non riconosciute, le cooperative, le società e le imprese individuali, nonché i raggruppamenti ed i consorzi di tali soggetti, in possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 3, che dichiarino di assumere gli obblighi prescritti dal presente avviso e che non si trovino in una delle fattispecie previste dall’art. 2 come cause di esclusione.

E’ ammessa la partecipazione da parte dei singoli operatori dei mercati raggruppati in consorzio.

E’, altresì, ammessa la partecipazione da parte di singoli operatori del mercato o delle loro Associazioni rappresentative per la gestione di un gruppo omogeneo di posteggi, purché i medesimi procedano ad intestarsi le relative utenze ed abbiano ottenuto il consenso scritto di tutti gli operatori interessati, in capo ai quali, tuttavia, persisteranno le responsabilità giuridiche relative al corretto utilizzo dell’impianto elettrico e di quello idrico.

Articolo 2 – Cause di esclusione

Il soggetto partecipante dovrà dichiarare il possesso dei seguenti requisiti morali:

- 1) Insussistenza delle condizioni d’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione (stato di fallimento, di liquidazione e situazioni equivalenti, condanna con sentenza passata in giudicato per un reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, irregolarità rispetto al pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, inadempienza degli obblighi fiscali, grave colpevolezza nel rilascio di false dichiarazioni relative ad informazioni richieste per la partecipazione a gare d’appalto);
- 2) Inesistenza di provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione al commercio per morosità nel pagamento di Cosap e/o Tarsu;
- 3) Inesistenza di provvedimenti sanzionatori definitivi (ordinanze-ingiunzioni non più soggette ad impugnazione) emanati a seguito di violazioni della normativa sul commercio;
- 4) Inesistenza delle cause ostative di cui alla legge 575/1965 e sue successive modificazioni (normativa antimafia);
- 5) Presentazione di domande con modello diverso da quello indicato all’articolo 4.

Articolo 3 – Requisiti minimi per l’iscrizione al Registro

I soggetti richiedenti l’iscrizione al Registro devono possedere uno dei seguenti requisiti professionali relativi alla ‘capacità tecnica’:

- Esperienza maturata nell’ultimo triennio (2006-2005-2004) nella gestione di impianti elettrici / idrici e/o specifica conoscenza delle modalità e delle esigenze proprie dell’attività di vendita sui mercati;
- Presenza – nel soggetto partecipante – di figure professionalmente idonee ed in numero adeguato all’espletamento del servizio in oggetto;
- Disponibilità – nel soggetto partecipante – di strutture adeguate e funzionali allo svolgimento del servizio (esempio: locali, apparecchiature informatiche, personale, software, ecc.).

Articolo 4 – Dichiarazioni e documentazioni da presentare

I soggetti richiedenti l’iscrizione al Registro dovranno presentare istanza di ammissione in bollo (il cui modello è allegato al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale – *all. I*), secondo le prescrizioni contenute al successivo articolo 5, con firma del legale rappresentante, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, contenente a pena di esclusione:

A) Dichiarazioni autocertificate e successivamente verificabili ai sensi del DPR 445/2000:

- 1) denominazione, ragione sociale, natura giuridica dell’organizzazione concorrente ed in particolare:
 - per le associazioni riconosciute e non riconosciute: estremi dell’atto costitutivo, dello statuto, del regolamento, del decreto di riconoscimento se riconosciute;
 - per le cooperative: estremi dell’atto costitutivo, dello statuto, dell’iscrizione ai registri prefettizi, ex art. 13 DLCPS n 1577/1947;
 - per le società e le imprese individuali: estremi dell’iscrizione alla CCIAA ed altri albi e registri previsti dalla legislazione vigente per l’esercizio dell’attività oggetto dell’avviso;
 - per i consorzi di soggetti ammissibili: elenco dei soggetti consorziati, estremi dell’atto costitutivo del consorzio e di ogni atto di disciplina dei rapporti interni e verso terzi;
 - per i raggruppamenti di prestatori di servizi: quanto sopra indicato per ciascuno dei prestatori di servizio;
 - per i singoli operatori del mercato per la gestione di un gruppo di posteggi:
 - nome, cognome, codice fiscale, numero di autorizzazione al commercio su area pubblica e numero posteggio occupato relativamente al mercato per il quale si richiede la gestione del servizio;
- 2) composizione aggiornata degli organi collegiali e dell’organigramma operativo;
- 3) possesso di una sede operativa stabilmente funzionante sul territorio metropolitano (Torino o prima cintura) e con responsabili in loco abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dallo svolgimento del servizio o impegno a stabilirla entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta iscrizione;
- 4) considerazione, nella formulazione del corrispettivo, del costo del lavoro e dei costi per la sicurezza;

- 5) insussistenza delle condizioni d'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione (stato di fallimento, di liquidazione e situazioni equivalenti, condanna con sentenza passata in giudicato per un reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, irregolarità rispetto al pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, inadempienza degli obblighi fiscali, grave colpevolezza nel rilascio di false dichiarazioni relative ad informazioni richieste per la partecipazione a gare d'appalto);
- 6) inesistenza delle cause ostative di cui alla legge 575/1965 e sue successive modificazioni (normativa antimafia);
- 7) autorizzazione al trattamento dei dati in ottemperanza al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice Unico Appalti), la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai partecipanti integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

B) Impegni

- 1) rispetto delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.L. 626/1994 e successive modificazioni;
- 2) osservanza delle norme sul collocamento al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 12 marzo 1999 n. 68 ovvero dichiarazione di esserne esenti;
- 3) rispetto delle disposizioni fiscali nello svolgimento dell'attività di contabilizzazione;
- 4) disponibilità, su eventuale richiesta dell'Amministrazione comunale, a svolgere l'attività su mercati diversi da quello indicato nella domanda di iscrizione al Registro oppure su aree mercatali ulteriori rispetto a quelle contenute nel presente avviso;
- 5) predisposizione degli opportuni accorgimenti al fine di poter fornire immediatamente le prestazioni oggetto dell'affidamento;
- 6) scrupolosa osservanza delle specifiche tecniche che saranno definite – all'atto dell'affidamento del servizio – dal competente Settore Tecnico della Città;
- 7) in caso di affidamento del servizio – prestazione delle garanzie dovute dal gestore delle utenze – di cui al successivo articolo 8.

C) Documentazione

- 1) copia dello statuto/regolamento interno (salvo si tratti di singolo operatore del mercato per la gestione di un gruppo di posteggi);
- 2) *curricula* dei soggetti da impiegarsi nel servizio di cui all'affidamento.

In caso di raggruppamento di prestatori di servizio, l'istanza congiunta di ammissione alla procedura di iscrizione al Registro dovrà:

- essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate;
- specificare le parti del servizio svolte da ciascun prestatore di servizio;
- contenere l'impegno che, in caso di iscrizione al Registro, i prestatori di servizio procederanno alla formale costituzione del raggruppamento entro 10 giorni e, in ogni caso, prima dell'avvio del servizio.

D) Importo del corrispettivo

Il corrispettivo – da intendersi quale importo giornaliero dei costi di gestione – deve tenere conto di ciascuna delle seguenti tipologie di posteggio:

- prodotti alimentari,
- ortofrutta,
- non alimentari,
- pesce,
- fiori,
- battitori,
- produttori agricoli,
- spuntisti.

Nella formulazione del corrispettivo, il soggetto partecipante deve tenere in considerazione che i costi di gestione saranno dovuti dagli operatori concessionari di posteggio nel mercato, indipendentemente dalle assenze maturate, e dagli operatori spuntisti limitatamente ai giorni di effettiva occupazione di un posteggio.

I singoli operatori corrisponderanno al gestore/intestatario delle utenze i costi relativi alla gestione ed al consumo effettivo, nonché la quota fissa, la quale verrà scomputata per i giorni in cui il posteggio risulti occupato dagli spuntisti, in quanto dovuta da questi ultimi.

E) Indicazione dell'area mercatale di interesse

Ogni partecipante potrà richiedere l'iscrizione per tutte le aree mercatali indicate nel presente avviso, indicando il criterio di priorità. In ogni caso, tale indicazione non esclude l'impegno di cui al precedente punto B), relativo alla disponibilità, su eventuale richiesta dell'Amministrazione comunale, a svolgere l'attività su mercati diversi da quello indicato nella domanda di iscrizione al Registro oppure su aree mercatali ulteriori rispetto a quelle contenute nel presente avviso.

Articolo 5 – Modalità di presentazione della domanda di accreditamento

La domanda, la relativa documentazione e l'indicazione del corrispettivo dovranno essere inserite in plico sigillato sul quale dovrà essere apposta la dicitura:

"CONTIENE DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI GESTORI ACCREDITATI DEI CONTRATTI DI UTENZA DELL'ENERGIA ELETTRICA E DELL'ACQUA PRESSO I MERCATI RIQUALIFICATI DELLA CITTA'".

Trattandosi di avviso aperto, la presentazione delle domande è consentita ai soggetti interessati in ogni momento. Il termine per la conclusione del procedimento di valutazione delle domande è di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda.

Il plico sigillato dovrà pervenire alla **Città di Torino – Divisione Commercio – Via Meucci, 4 - 10121 TORINO.**

Articolo 6 – Commissione accreditatrice

La Commissione accreditatrice, nominata dal Direttore della Divisione Commercio, nell'espletamento del proprio compito e al fine della regolare iscrizione nel Registro, verifica la sussistenza dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, la regolarità delle dichiarazioni e dei

documenti presentati, l'assenza delle condizioni e situazioni che costituiscono cause di esclusione; inoltre, la Commissione definisce la composizione del Registro secondo i criteri di cui all'articolo 7 del presente avviso.

La Commissione accreditatrice è composta dai seguenti membri:

- Dirigente della Divisione Commercio;
- N. 2 Funzionari della Divisione Commercio;
- Segretario da individuare tra i funzionari della Divisione Commercio.

Le sedute della Commissione, relative all'ammissibilità delle istanze ed all'apertura delle buste contenenti le richieste di iscrizione al Registro, sono pubbliche.

Il risultato della procedura di iscrizione al Registro sarà comunicato, a mezzo raccomandata A.R, a tutti i partecipanti che risulteranno iscritti nel Registro.

La Divisione Commercio provvederà a pubblicare nelle forme di rito e sul sito ufficiale della Città il Registro degli iscritti.

Articolo 7 – Regole per la composizione del Registro

La composizione del Registro avverrà sulla base delle seguenti regole:

- 1) Ogni partecipante potrà richiedere l'iscrizione per tutte le aree mercatali indicate nel presente avviso, indicando il criterio di priorità;
- 2) E' ammessa la partecipazione da parte di singoli operatori del mercato o delle loro Associazioni rappresentative per la gestione di un gruppo omogeneo di posteggi;
- 3) Dal Registro così costituito gli operatori commerciali individueranno il soggetto gestore del servizio per le singole aree mercatali o per gruppi omogenei di posteggi.

L'individuazione avverrà sulla base della volontà espressa dalla maggioranza degli operatori concessionari di posteggio nelle singole aree mercatali. In ogni caso, la scelta effettuata dagli operatori dovrà essere compatibile con la conformazione degli impianti già realizzati dalla Città.

Con successivo atto, verranno determinate le modalità di computo dei voti degli operatori concessionari di posteggio.

Le preferenze degli operatori concessionari di posteggio potranno pervenire alla Città attraverso la Commissione del singolo mercato oppure a mezzo posta.

Articolo 8 – Garanzie dovute dal Gestore delle utenze

Il gestore delle utenze è direttamente responsabile per i pagamenti relativi alle utenze e deve prestare garanzia mediante polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) per un importo pari al valore annuo dei consumi presunti limitatamente ai posteggi oggetto della gestione.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si forniscono le informazioni di seguito indicate:

- il trattamento dei dati richiesti (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire per le finalità e le modalità correlate alla procedura di iscrizione;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria: in particolare, per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla procedura di iscrizione, il richiedente

è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dal procedimento medesimo;

- per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale iscrizione, il richiedente che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza dall'iscrizione medesima;
- i dati forniti dai richiedenti saranno raccolti e conservati presso la Divisione Commercio, Via Meucci, 4, 10121 – Torino;
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio, a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi di legge, ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di servizi;
- i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico degli iscritti al Registro.

Articolo 10 – Controversie

Ogni controversia concernente l'affidamento che sarà stipulato con il gestore o comunque connessa allo stesso sarà demandata al Foro di Torino.

Qualora fra il gestore ed i singoli operatori dovessero insorgere controversie in merito al pagamento degli importi dovuti al primo, tali da determinare un contenzioso giudiziario, la Città resterà estranea al giudizio ed attenderà la definizione del medesimo, ai fini dell'eventuale applicazione dei provvedimenti amministrativi accessori.

IL DIRIGENTE
Ing. Giovanni BERRA